

Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Regione 29 ottobre 2019, n. 196 (Regolamento in materia di concessione dei contributi nella forma del credito d'imposta a favore di soggetti che effettuano erogazioni liberali per progetti di promozione e organizzazione di attività culturali e di valorizzazione del patrimonio culturale, in attuazione dell'articolo 7, commi da 21 a 31 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019 – 2020 – 2021 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26)).

art. 1 modifiche all'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 196/2019

art. 2 modifiche all'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 196/2019

art. 3 inserimento dell'articolo 11 bis nel decreto del Presidente della Regione 196/2019

art. 4 modifica all'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 196/2019

art. 5 modifiche all'articolo 13 del decreto del Presidente della Regione 196/2019

art. 6 inserimento dell'articolo 13 bis nel decreto del Presidente della Regione 196/2019

art. 7 modifiche all'articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 196/2019

art. 8 modifiche all'articolo 15 del decreto del Presidente della Regione 196/2019

art. 9 modifiche all'articolo 17 del decreto del Presidente della Regione 196/2019

art. 10 modifica all'articolo 18 del decreto del Presidente della Regione 196/2019

art. 11 modifiche all'articolo 19 del decreto del Presidente della Regione 196/2019

art. 12 modifiche all'articolo 28 del decreto del Presidente della Regione 196/2019

art. 13 entrata in vigore

art. 1 modifiche all'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 196/2019

1. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 29 ottobre 2019, n. 196 (Regolamento in materia di concessione dei contributi nella forma del credito d'imposta a favore di soggetti che effettuano erogazioni liberali per progetti di promozione e organizzazione di attività culturali e di valorizzazione del patrimonio culturale, in attuazione dell'articolo 7, commi da 21 a 31 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019 – 2020 – 2021 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26)) sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'alinea del comma 1, le parole: <<lettere a) e b)>> sono sostituite dalle seguenti: <<lettera a)>>;

b) dopo la lettera b) del comma 1 è aggiunta la seguente:

<<b bis) le società cooperative con sede legale o operativa in Friuli Venezia Giulia, che abbiano nello statuto o nell'atto costitutivo l'indicazione delle finalità prevalentemente o esclusivamente rivolte alla promozione, organizzazione e gestione di attività culturali o alla valorizzazione del patrimonio culturale.>>.

art. 2 modifiche all'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 196/2019

1. All'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 196/2019 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

<<1 bis. Nel caso in cui il medesimo promotore presenti più domande di accreditamento, è presa in considerazione esclusivamente l'ultima domanda valida presentata in ordine di tempo.>>;

b) dopo la lettera b) del comma 4 è aggiunta la seguente:

<<b bis) l'F23 attestante l'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo, salvi i casi di esenzione>>.

art. 3 inserimento dell'articolo 11 bis nel decreto del Presidente della Regione 196/2019

1. Dopo l'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 196/2019 è inserito il seguente:

<<Art. 11 bis

(Inammissibilità della domanda di accreditamento)

1. Sono inammissibili e sono archiviate d'ufficio, in particolare, le domande:

a) presentate da soggetti diversi da quelli previsti dall'articolo 10;

b) prive delle dichiarazioni sostitutive e delle attestazioni di cui all'articolo 11, comma 4, lettere a) e b);

c) inoltrate con modalità diverse da quella prevista dall'articolo 11, comma 1.>>.

art. 4 modifica all'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 196/2019

1. Al comma 2 dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 196/2019, le parole: <<dalla data di inserimento nell'elenco>> sono sostituite dalle seguenti: <<dalla data della domanda>>.

art. 5 modifiche all'articolo 13 del decreto del Presidente della Regione 196/2019

1. All'articolo 13 del decreto del Presidente della Regione 196/2019 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: <<entro il 31 dicembre di ogni anno,>> sono soppresse;

b) al comma 1 le parole: <<nell'anno successivo,>> sono soppresse;

c) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

<<1 bis. Nel caso in cui il medesimo promotore presenti più progetti di intervento aventi il medesimo contenuto, è presa in considerazione esclusivamente l'ultima presentazione valida in ordine di tempo.>>;

d) dopo la lettera b) del comma 2 sono inserite le seguenti:

<<b bis) nel caso di progetti con estensione pluriennale, il piano finanziario preventivo che indichi i costi relativi al progetto e le eventuali entrate generate dalla sua realizzazione, le donazioni, le raccolte fondi e le sponsorizzazioni, nonché i contributi pubblici e privati ad esso specificatamente destinati, per ciascun anno di durata del medesimo;

b ter) le dichiarazioni sostitutive attestanti, in particolare, la qualità di rappresentante legale o di procuratore del richiedente e la qualità di promotore accreditato, ai sensi del comma 1;

b quater) le attestazioni di presa visione della informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679;>>;

e) dopo la lettera c) del comma 2 è aggiunta la seguente:

<<c bis) l'F23 attestante l'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo, salvi i casi di esenzione.>>;

f) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

<<2 bis. I fac-simili dei documenti di cui al comma 2, sono approvati con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura e pubblicati sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alla cultura.>>.

art. 6 inserimento dell'articolo 13 bis nel decreto del Presidente della Regione 196/2019

1. Dopo l'articolo 13 del decreto del Presidente della Regione 196/2019 è inserito il seguente:

<<Art. 13 bis

(Inammissibilità della presentazione del progetto)

1. Sono inammissibili e sono archiviate, in particolare, le presentazioni dei progetti:
 - a) presentate da soggetti diversi da quelli accreditati, inseriti nell'Elenco regionale, ai sensi degli articoli 12 e 14;
 - b) prive della documentazione di cui all'articolo 13, comma 2, lettere a), b) o b bis) e delle dichiarazioni sostitutive, delle attestazioni e degli impegni di cui all'articolo 13, comma 2, lettere b ter), b quater) e c);
 - c) inoltrate con modalità diverse da quella prevista dall'articolo 13, comma 1.>>.

art. 7 modifiche all'articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 196/2019

1. All'articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 196/2019 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 prima delle parole: <<i>oggetti promotori>> sono inserite le seguenti: <<I Comuni del Friuli Venezia Giulia e>>;
- b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
<<1 bis. Si applicano le disposizioni dell'articolo 12.>>.

art. 8 modifiche all'articolo 15 del decreto del Presidente della Regione 196/2019

1. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Regione 196/2019 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 le parole: <<elenco dei progetti d'intervento finanziabili, di seguito Elenco>> sono sostituite dalle seguenti: <<il primo gruppo di progetti d'intervento finanziabili, da inserire nell'Elenco>>;
- b) dopo la lettera g) del comma 3 è aggiunta la seguente:
<<g bis) articolo 30 bis.>>;
- c) alla lettera c) del comma 6 prima delle parole: <<systemi bibliotecari>> sono inserite le seguenti: <<oggetti gestori dei>>;
- d) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:
<<8 bis. I progetti sono inseriti nell'Elenco entro sessanta giorni dalla ricezione dei medesimi da parte della Direzione centrale competente in materia di cultura. Entro il medesimo termine si provvede ad accreditare i promotori di cui all'articolo 14, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10, qualora non già inseriti nell'Elenco di cui all'articolo 12.>>.

art. 9 modifiche all'articolo 17 del decreto del Presidente della Regione 196/2019

1. All'articolo 17 del decreto del Presidente della Regione 196/2019 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 sono aggiunte infine le seguenti parole: <<qualora il medesimo abbia ricevuto erogazioni liberali a valere sull'Art bonus FVG, a prescindere dall'ammontare delle stesse>>;
- b) al comma 2 sono aggiunte infine le seguenti parole: <<all'anno di presentazione del progetto non realizzato>>.

art. 10 modifica all'articolo 18 del decreto del Presidente della Regione 196/2019

1. Alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Regione 196/2019 le parole: <<ove il richiedente non sia esente>> sono sostituite dalle seguenti: <<, salvi i casi di esenzione>>.

art. 11 modifiche all'articolo 19 del decreto del Presidente della Regione 196/2019

1. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Regione 196/2019 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole <<in cui si intende effettuare l'erogazione liberale,>> sono inserite le seguenti: <<in relazione ad un progetto riferito al medesimo anno e al relativo piano finanziario,>>;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

<<2. La domanda di contributo di cui al comma 1, è presentata dalle ore 8.00 del 1 marzo alle ore 16.00 del 30 ottobre di ogni anno. Qualora i termini scadano in un giorno festivo, i medesimi si intendono prorogati al primo giorno successivo non festivo.>>.

art. 12 modifiche all'articolo 28 del decreto del Presidente della Regione 196/2019

1. All'articolo 28 del decreto del Presidente della Regione 196/2019 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole: <<domande di accreditamento dei soggetti promotori>> sono inserite le seguenti: <<, le presentazioni dei progetti>>;

b) al comma 2 dopo la parola: <<redatte>> è inserita la seguente: <<esclusivamente>>;

c) al comma 2 dopo le parole: <<sono sottoscritte>> sono inserite le seguenti: <<, esclusivamente con firma digitale,>>;

d) il comma 3 è sostituito dal seguente:

<<3. La firma digitale apposta sulla domanda o sulle dichiarazioni sostitutive di cui all'articolo 11, comma 4, lettera a), 13, comma 2, lettera b ter) e 18, comma 3, lettera a) è considerata valida se basata su un certificato in corso di validità, rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari riconosciuto, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera h).>>.

art. 13 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

2. L'articolo 13, comma 1, del decreto del Presidente della Regione 196/2019, come modificato dall'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), si applica dal 2 novembre 2020.

VISTO: IL PRESIDENTE